

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 111-septies

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo [2513](#) del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo [2135](#) del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo [2513](#) del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo [223-duodecies](#) del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo [2522](#) del codice.